

DOSSIER LAV su EMENDAMENTO 2.0.2 DDL 651 "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici"

<u>Centinaio</u>, <u>Bergesio</u>, <u>Bizzotto</u>, <u>Cantalamessa</u>, <u>Murelli</u>, <u>Minasi</u>

«Art. 2-bis.

(Divieto di utilizzo della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali)

- 1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socioeconomico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori e il loro diritto all'informazione, per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali è vietato l'uso di:
- a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;
- b) riferimenti alle specie animali o gruppi di specie animale o a una morfologia animale o un'anatomia animale;
 - c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;
 - d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

Il patrimonio zootecnico nazionale è responsabile del 70% di tutte le emissioni derivanti dal settore agro-alimentare, che ogni anno alleva e uccide oltre 630 milioni di animali (Anagrafe zootecnica nazionale), detenuti principalmente in allevamenti intesivi, in cui non sono rispettate le loro necessità etologiche basilari.

Inoltre, la zootecnia, responsabile del 70% delle emissioni attribuite all'agricoltura, è causa di severi danni alla biodiversità. Come viene infatti riportato anche nel comunicato stampa di UN environmental programme, di febbraio 2021, il nostro sistema alimentare globale è il principale motore della perdita di biodiversità, scenario in cui la sola agricoltura minaccia 24.000 delle 28.000 specie (86%) a rischio di estinzione e il tasso globale di estinzione delle specie oggi è superiore al tasso medio degli ultimi 10 milioni di anni.

Relativamente alla tutela della salute umana, secondo la ricerca "<u>Il costo nascosto</u> della carne in <u>Italia</u>", commissionata da LAV a Demetra, istituto di ricerca indipendente, il consumo di carne (lavorata e non) ha trovato correlazione con un

sede nazionale viale regina margherita, 177 00198 roma

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT



innalzato rischio di contrarre patologie quali il carcinoma al colon-retto, diabete di tipo 2, ictus e altre malattie cardiovascolari.

Una correlazione positiva è invece presente tra salute umana e alimentazione vegana o vegetariana, come riportato, per esempio, nello studio "<u>A comprehensive review of healthy effects of vegetarian diets</u>" pubblicato a luglio 2023.

Nel testo dell'emendamento si fa riferimento al diritto all'informazione dei consumatori, in relazione alla tutela della loro salute. Tale diritto, si evince dalla proposta di legge, parrebbe essere ostacolato dalla commercializzazione di cibi interamente vegetali chiamati in modo da consentire ai consumatori di capire al meglio l'utilizzo possibile. Eppure, il diritto all'informazione dei consumatori, come stabilito dal Regolamento UE n. 1169/2011, è sempre rispettato, in quanto i produttori sono tenuti a specificare in etichetta la lista ingredienti e la dichiarazione nutrizionale obbligatoria. Il presupposto per cui sarebbe dunque necessario vietare determinate tipologie di termini al fine di tutelare la salute dei consumatori non sussiste.

Inoltre, è opportuno notare l'in<u>cremento delle vendite e della produzione di prodotti completamente plant-based,</u> che ha caratterizzato gli ultimi anni, oltre alla numerosità delle persone dichiaratamente vegane in Italia, quasi 800 mila, quelle vegetariane, oltre 3 milioni, e i consumatori che acquistano regolarmente prodotti vegetali, più del 37% degli italiani, pari ad oltre un terzo della popolazione nazionale.

A questo proposito, durante la recente audizione nell'ambito della proposta di legge "Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali" la Dott.ssa Paonessa, rappresentate di Unione Italiana Food "un'associazione di categoria che rappresenta più di 550 azienda ed esprime un fatturato di 45 miliardi, di cui 14 dedicati all'esportazione", ha fatto presente che tutte le aziende parte di Unione Italiana Food rispettano la sopracitata normativa del Regolamento UE n. 1169/2011 e che, anche in virtù di ciò, i loro consumatori non sono mai stati tratti in inganno da etichette fuorvianti.

Paonessa ricorda che "questi prodotti sono sul mercato da più di 30 anni" e che "si tratta di prodotti che hanno come base materie prime prevalentemente agricole". Ribadisce poi che "Stiamo parlando quindi di alimenti comuni prodotti con processi produttivi tradizionali sicuri, trasparenti nell'informazione."

sede nazionale viale regina margherita, 177 00198 roma

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT



A riprova di questo, Unionfood ha svolto una ricerca sulla comprensione dei consumatori in merito a tali prodotti, i quali scelgono di consumarli per diverse ragioni, di salute, etiche, o ambientali, e l''80% ha dichiarato di comprendere con chiarezza quanto riportato sulle etichette, che ritiene facili da leggere, comprensibili e non fuorvianti.

Paonessa ribadisce anche che "la proposta di legge prevede una discriminazione e penalizzazione della produzione nazionale rispetto a quella di altri Paesi europei" e si collocherebbe quindi "a svantaggio delle imprese italiane."

Da anni i prodotti vegetali sono identificati da nomenclatura condivisa con alimenti di origine animale, per indicarne la tipologia e l'utilizzo, senza che questo crei reali confusioni nei confronti dei consumatori, tantopiù alla luce dell'obbligo di dichiarare in etichettatura, come da Regolamento UE n. 1169/2011, la lista ingredienti e la dichiarazione nutrizionale obbligatoria.

Ritenere, dunque, che diciture del tipo "bistecca di soia", "affettato di mopur", "0% tonno, 100% gusto" possano realisticamente trarre in inganno i consumatori, implica, oltre ad una grave incapacità degli italiani di discernere gli ingredienti riportati in etichetta, che la crescita delle vendite dei prodotti vegetali sia da attribuire unicamente ad un inganno a danno dei consumatori.

Questa prospettiva risulta tuttavia infondata e tendenziosa, giacché non tiene conto del fatto che tale aumento è consolidato in un trend costante degli ultimi anni e non possa essere imputabile a ripetuti e costati errori di acquisto. I dati elaborati dal Gruppo prodotti a Base Vegetale di Unione italiana food mostrano difatti come nel 2021 il mercato italiano del plant-based abbia superato il valore di 457 milioni di euro (+12,8% rispetto agli oltre 405 milioni del 2020) e che nel 2022, pur tenendo conto dell'inflazione crescente, gli acquisti siano cresciuti di un ulteriore +4,8%.

Peraltro, secondo "Analysis of a survey of European consumers on attitudes towards sustainable food" della European Consumer Organisation, di giugno 2020, è stato rilevato che tali nomi possano essere utilizzabili, posto che i prodotti siano chiaramente etichettati come vegetariano/vegano (42.4%), cui si aggiunge un 26.2% che addirittura non ritiene necessario alcun tipo di precisazione e non pensa vi sia alcuna controindicazione alla denominazione di prodotti vegetali che faccia riferimento alla carne, ad animali o alla macelleria, alla salumeria o alla pescheria, per un 68% totali.

Un simile divieto, d'altro canto, nel quadro attuale di un mercato unico europeo che – come noto – non vieta l'impiego di tale nomenclatura anche per alimenti plant-based,

sede nazionale viale regina margherita, 177 00198 roma

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT



comporterebbe l'introduzione di un'indebita restrizione a livello nazionale per questi prodotti, dovendo le aziende produttrici provvedere a nuovi investimenti (per adeguare il packaging, ad esempio) a differenza dei propri omologhi che operano in altri Stati membri. Una tale manovra restrittiva opererebbe per giunta in assenza di una espressa copertura normativa a livello comunitario, mancando sia un divieto espresso di utilizzo di espressioni che evochino la presenza di carne in relazione a prodotti vegetali (ovviamente sempre in presenza di una corretta descrizione del prodotto stesso, come previsto ai sensi di legge in tema etichettatura), nonché una altrettanto espressa facoltà in capo agli Stati membri di introdurre eventuali misure più restrittive sul tema, aspetto che potrebbe anche prestare il fianco a impugnative a livello nazionale volte a rilevare la dubbia legittimità delle restrizioni introdotte.

Eloquente risulta in tal senso il caso della Francia, in cui il 27 luglio 2022 il Consiglio di Stato francese ha annullato il decreto pubblicato un mese prima dal Governo che vietava l'utilizzo delle denominazioni dei prodotti a base di carne, per etichettare gli alimenti 'equivalenti' composti solo da vegetali (unica eccezione prevista la parola burger). La normativa nazionale vietava esplicitamente di utilizzare "la terminologia specifica dei settori tradizionalmente associati alla carne e al pesce per designare prodotti che non appartengono al regno animale e che, essenzialmente, non sono paragonabili". Ebbene, alla luce di tale pronunciamento, anche la Francia è tornata ad allinearsi alla posizione del Parlamento europeo che, nell'ottobre 2020 ha respinto a larga maggioranza un testo "volto a vietare l'uso di termini di origine animale per i prodotti vegetali – fatta eccezione per le denominazioni 'yogurt', 'crema' o 'formaggio' applicato a prodotti senza latte animale", consentendo a nomi come bistecca, salsiccia o pancetta di essere nuovamente associati a ricette a base di verdure.

Questo tema, infatti, è già stato affrontato più volte, anche a livello comunitario: nel 2016 la Commissione Europea, infatti, ribadì che non aveva in programma l'introduzione di denominazioni tutelate per i prodotti a base di carne, ritenendo che le disposizioni applicabili offrissero una base giuridica sufficiente per tutelare i consumatori da indicazioni ingannevoli. Inoltre, nel 2020, come già ricordato, il Parlamento europeo bocciò l'emendamento 165 della relazione AGRI, il quale stabiliva che "I termini relativi alle carni e i nomi che rientrano nell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e che sono attualmente utilizzati per le carni e i tagli di carne sono riservati esclusivamente alle parti commestibili degli animali".

sede nazionale viale regina margherita, 177 00198 roma

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT



- 2. Le disposizioni di cui al comma 1, non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale.
- 3. L'uso delle denominazioni è sempre consentito quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il consumatore circa la composizione dell'alimento.
- 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell'ambito di tali combinazioni.

Stanti le premesse per cui viene proposto il comma 1, risulta contraddittorio che quest'ultime non siano applicate ai commi 2, 3 e 4: l'utilizzo di nomenclature riferite alla carne è accettabile se nei prodotti a base vegetale sono presenti anche ingredienti di origine animale.

Volendo garantire un diritto pieno all'informazione, una nomenclatura del genere potrebbe trarre piuttosto in inganno consumatori che potrebbero credere di acquistare un prodotto 100% *plant-based*, ignari che questo contenga anche ingredienti di origine animale.

sede nazionale viale regina margherita, 177 00198 roma

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT